IT

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1880 DELLA COMMISSIONE

del 26 ottobre 2021

recante rettifica della versione in lingua polacca del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 che stabilisce un sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») (¹), in particolare l'articolo 11, paragrafo 6,

visto il regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo («regolamento sulla fornitura di servizi») (²), in particolare l'articolo 15, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- La versione in lingua polacca del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione (3) contiene errori che incidono sull'ambito di applicazione delle disposizioni seguenti: all'articolo 14, paragrafo 1, prima frase, e all'articolo 15, paragrafo 1, prima frase, per quanto riguarda il criterio di valutazione della coerenza degli obiettivi prestazionali; all'articolo 21, paragrafo 3, per quanto riguarda la condizione relativa all'istituzione di una specifica zona tariffaria; all'articolo 22, paragrafo 5, terzo comma, frase introduttiva, per quanto riguarda le zone tariffarie per le quali i costi determinati sono stabiliti; all'articolo 22, paragrafo 7, seconda frase, per quanto riguarda l'obbligo delle autorità nazionali di vigilanza di esaminare la documentazione contabile pertinente; nell'allegato I, sezione 1, punto 2.1, lettera c), punto 2.2, lettera a), punto iii), e lettera b), punto iv), per quanto riguarda i punti di ingresso o di uscita utilizzati nel calcolo degli indicatori per i voli che partono da o arrivano in un aeroporto situato al di fuori dello spazio aereo europeo; nell'allegato I, sezione 1, punto 3.1, lettera b), per quanto riguarda la definizione di «orario stimato di decollo»; nell'allegato I, sezione 2, punto 1.2, lettera d), per quanto riguarda lo spazio aereo per il quale è calcolato il tasso di violazioni dei minimi di separazione; nell'allegato I, sezione 2, punto 2.1, lettera b), e punto 2.2, lettera b), punto iii), per quanto riguarda la definizione di «parte di rotta»; nell'allegato II, punto 3.3, lettera e), nell'allegato IV, punto 2.1, lettera d), punto iii), nell'allegato VII, tabella 1, punti 3 e 3.4, nell'allegato VII, punto 2.1, lettera i), e nell'allegato XI, punto 1.2, lettera f), per quanto riguarda il calcolo del costo del capitale; nell'allegato IV, punto 1.3, per quanto riguarda i valori di riferimento; nell'allegato VI, punto 1.2, lettera d), e punto 2.1, lettera d), per quanto riguarda l'ambito di applicazione degli obblighi di rendicontazione in merito alle tendenze; nell'allegato VI, punto 2.1, lettera a), secondo comma, per quanto riguarda il tipo di dati cui si applica l'eccezione; nell'allegato XIII, punto 1.1, lettera a), per quanto riguarda il valore di riferimento su cui si fonda il valore cardine; nell'allegato XIII, punto 2.1, lettera a), primo comma, e lettera b), primo comma, per quanto riguarda la condizione relativa al calcolo del vantaggio e dello svantaggio finanziario.
- (2) È pertanto opportuno rettificare di conseguenza la versione in lingua polacca del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche.

⁽¹⁾ GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 96 del 31.3.2004, pag. 10.

^(*) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione, dell'11 febbraio 2019, che stabilisce un sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo e abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013 (GU L 56 del 25.2.2019, pag. 1).

(3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il cielo unico, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

(non riguarda la versione italiana)

IT

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2021

Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN